



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "MARIANO IV D'ARBOREA" - ORISTANO

Liceo Scientifico – Liceo Linguistico – Liceo Sportivo – Istituto Professionale Industria e Artigianato

I.I.S. - "MARIANO IV D'ARBOREA"- OR
Prot. 0007336 del 17/05/2023
I-4 (Uscita)

REGOLAMENTO CORSI DI RECUPERO

Approvato dal Collegio dei Docenti in data 15.03.2023 e deliberato dal CI in data 29.03.2023

PREMESSA

L'Istituto di Istruzione Superiore Mariano IV d'Arborea si impegna a promuovere il successo scolastico ed il benessere degli studenti e delle studentesse, anche con l'attivazione di interventi curricolari ed extracurricolari, finalizzati al recupero ed al potenziamento delle conoscenze, abilità e competenze degli studenti.

Il D.M. 80/2007 e l'O.M. 92/2007 disciplinano la realizzazione delle attività di sostegno e recupero. Nello specifico, in merito ai compiti attribuiti agli OOCC, si richiama l'art.3 dell'OM 92/2007 che recita:

- 1. I consigli di classe, su indicazione dei singoli insegnanti delle materie oggetto di recupero, mantengono la responsabilità didattica nell'individuare la natura delle carenze, nell'indicare gli obiettivi dell'azione di recupero e nel certificarne gli esiti ai fini del saldo del debito formativo.*
- 2. Il collegio dei docenti definisce i criteri per la composizione dei gruppi di studenti destinatari degli interventi didattico-educativi di sostegno e recupero, adottando tutti i modelli didattici e organizzativi suggeriti dall'esercizio dell'autonomia*
- 3. Il collegio dei docenti definisce altresì i criteri per l'assegnazione dei docenti ai gruppi di studenti così costituiti.*
- 4. [...]*
- 5. Nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali della scuola, il dirigente scolastico è tenuto a promuovere e sostenere gli adempimenti necessari per assicurare lo svolgimento delle attività programmate.*

MODALITÀ DELLE ATTIVITÀ di RECUPERO

Ai sensi dell'O.M. 92/2007, le attività di recupero rispettivi Consigli di Classe accertano modalità:

- a) con studio individuale (art. 4, c.2; art.6, c.3), svolto autonomamente eventualmente guidato con opportune indicazioni dal docente;
- b) contestualmente alla normale attività didattica - pausa didattica, da preferire rispetto ai corsi di recupero al termine del 1° periodo didattico;
- c) attivando corsi-lezioni di recupero, generalmente pomeridiani, al termine del I e del II periodo didattico;
- d) attivando azioni di sostegno sotto forma di sportelli didattici;
- e) studio assistito (*peer to peer*);
- f) potenziamento;



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "MARIANO IV D'ARBOREA" - ORISTANO

Liceo Scientifico – Liceo Linguistico – Liceo Sportivo – Istituto Professionale Industria e Artigianato

Ad integrazione del punto b) dell'O.M. 92/2007, il Collegio può proporre – in misura ulteriore alla pausa didattica – il RECUPERO IN ITINERE con l'utilizzo fino al 20% del monte ore curricolare.

Gli obiettivi, i metodi e i tempi devono essere stabiliti dai singoli consigli di classe ed annotati sul Registro Elettronico.

DISCIPLINE INTERESSATE: PRIORITÀ

In riferimento ai corsi di recupero (attivabili dopo gli scrutini del I e/o del II periodo didattico), in presenza di carenze riguardanti una o più discipline, il consiglio di classe individua quelle oggetto di corsi di recupero secondo le seguenti priorità sulla base delle risorse economiche disponibili:

- a) Si privilegia lo svolgimento delle attività di recupero per le discipline nelle quali vengono riscontrate insufficienze più gravi e diffuse
- b) Si privilegiano le discipline caratterizzanti l'indirizzo
- c) Sono individuate dal Collegio dei Docenti

CORSI DI RECUPERO

Art 1

Le attività di recupero intermedie (tra I e II quadrimestre o, comunque, tra le due scansioni dell'anno scolastico), sono pianificate nel Piano Annuale delle Attività, incluse nel PTOF e votate in Collegio dei docenti. A conclusione degli scrutini del I periodo i docenti curricolari svolgeranno attività di recupero, consolidamento e/o potenziamento durante il proprio orario di attività curricolare (Pausa didattica).

Art.2

I corsi di recupero intermedi saranno attivati soltanto in casi di estreme e diffuse criticità per classi parallele o affini per livello di competenze; saranno strutturati in un minimo di 8 - 10 ed un massimo di 15 ore per almeno 12-15 studenti.

Art. 3

I corsi di recupero conclusivi saranno attivati per un numero di studenti da un minimo di 10 ad un massimo di 15 (pur se possono essere valutate e concesse deroghe per documentate motivazioni). Potranno essere attivati in presenza o a distanza, secondo quanto indicato dal Collegio dei Docenti.

Art. 4

Per i corsi di recupero estivi, lo staff del Dirigente individuerà i corsi da attivare nei diversi indirizzi sulla base di criteri in ordine a: **a.** discipline caratterizzanti l'indirizzo; **b.** numero degli alunni con



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "MARIANO IV D'ARBOREA" - ORISTANO

Liceo Scientifico – Liceo Linguistico – Liceo Sportivo – Istituto Professionale Industria e Artigianato

difficoltà nella stessa materia; **c.** particolari esigenze didattiche dettate da difficoltà emergenti in sede di scrutinio.

Art.5

La scelta dei docenti avviene sulla base della disponibilità e in ordine alle seguenti priorità:

1. Disponibilità docenti interni della materia e della classe; **2.** docenti interni dell'indirizzo; **3.** docenti esterni da graduatoria;

Art.6

Ai fini dell'organizzazione dei corsi di recupero, i genitori degli alunni che necessitano degli interventi didattici specifici, devono richiedere esplicitamente di partecipare ai corsi di recupero compilando l'apposito modulo predisposto dalla Scuola. La mancanza di richiesta esplicita equivale all'assenza di interesse a servirsi delle attività di recupero offerte della scuola.

Art. 7

Gli alunni sono informati dell'attivazione o meno dei corsi di recupero a mezzo comunicazione scritta / mail su segnalazione del coordinatore. Gli alunni che hanno richiesto esplicitamente la partecipazione sono tenuti a frequentare per l'intera durata del corso.

Art. 8

Al termine delle attività di recupero (help, pausa didattica) svolte nell'arco dell'anno scolastico e nel corso del periodo estivo, i docenti della classe effettuano una prova di verifica secondo le modalità individuate annualmente dal Collegio Docenti. Sarà predisposto un modello di griglia comune dai Dipartimenti sia per la prova scritta che per quella orale o semistrutturata.

Art. 9

Dall'esito delle prove di verifica il Consiglio di classe formula il giudizio di ammissione o non ammissione alla classe successiva e attribuisce, per il triennio, il credito scolastico.

Art. 10

L'esame del recupero (prova scritta, prova orale o semistrutturata) è obbligatorio anche per gli alunni che non hanno frequentato i corsi di recupero organizzati dalla Scuola.

Art.11

Il docente incaricato di svolgere il corso di recupero deve affrontare sezioni ben precise ed enucleate della programmazione, in cui si sono manifestati i problemi di apprendimento, che hanno fatto scaturire il debito formativo; qualora sia un docente diverso deve preventivamente prendere contatto con l'insegnante della classe.

Art. 12

Il docente ha l'obbligo di documentare, attraverso testimonianze tangibili, la sua azione. Per ogni alunno dovrà individuare e annotare sull'apposito registro tutti gli interventi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi prefissi ed esplicitati nella programmazione delle attività di



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “MARIANO IV D’ARBOREA” - ORISTANO

Liceo Scientifico – Liceo Linguistico – Liceo Sportivo – Istituto Professionale Industria e Artigianato

recupero. Tutti gli interventi dovranno essere strutturati in forma tale da poter essere allegati al fascicolo personale dell’alunno.

Art. 13

Il docente del corso di recupero deve compilare il registro in ogni sua parte riferendo in ordine alla frequenza, all’argomento svolto e alla metodologia utilizzata.

Art.14

Il docente incaricato del corso di recupero è tenuto ad informare immediatamente l’amministrazione della mancata partecipazione degli alunni che hanno aderito ai corsi di recupero stessi.

La diminuzione del numero degli alunni al di sotto della soglia minima per l’organizzazione dei corsi (artt. 2 e 3 del presente regolamento), comporta infatti l’immediata sospensione del corso attivato, salvo esplicita deroga concessa per iscritto dal Dirigente Scolastico.

La mancata comunicazione da parte del docente all’amministrazione espone il docente medesimo all’eventuale mancata retribuzione per le ore svolte in assenza del numero minimo degli alunni obbligatorio previsto per i corsi.

Art. 15

Le attività di recupero e il relativo Esame e operazioni di scrutinio si concludono entro il 31 agosto dell’anno scolastico di riferimento.

Art.20

Le modalità di recupero e di verifica devono essere pubblicate nel PTOF e comunicate alle famiglie entro il 31 dicembre (art. 9 D.M. n. 80/07).

Il Dirigente Scolastico
Donatella Arzedi